

Liceità del trattamento (art. 6)

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- A. l'interessato ha espresso il consenso;
- B. è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- C. è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- D. è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- E. è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- F. è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;

Liceità del trattamento di categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell'art. 9 il trattamento di categorie particolari di dati personali è vietato salvo che:

- «l'interessato ha prestato il consenso esplicito»;
- «il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali»;
- «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante».

Schema di D.Lgs per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, prevede come «interesse pubblico rilevante»:

- «le attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria»;
- «instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità».

dati personali relativi a condanne penali e reati

Ai sensi dell'art. 10 GDPR il trattamento può avvenire soltanto se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

lo Schema di D.Lgs prevede all'art. 9, comma 3, che: «il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da disposizioni di legge o di regolamento riguardanti, in particolare:

- l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

dati personali relativi a condanne penali e reati

- l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria».
- l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
- l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro[...];

Informativa e consenso



Informativa rafforzata (art. 13 e 14)

Il Titolare deve fornire, nel momento in cui dati sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- identità e dati di contatto del titolare, del rappresentante e del DPO (ove nominato);
- finalità e base giuridica del trattamento;
- eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali;
- l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- il periodo di conservazione dei dati personali, oppure se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

Informativa rafforzata (art. 13 e 14)

- l'esistenza dei diritti dell'interessato (compreso il diritto alla portabilità);
- esistenza diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- se la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o contrattuale o sia requisito necessario per la conclusione del contratto e le possibili conseguenze della mancata comunicazione

Come fornire le informazioni

Il titolare del trattamento deve fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 nonché le comunicazioni di cui ai diritti dell'interessato ed in caso di violazione di dati personali:

- in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
- informazioni fornite per iscritto (anche con mezzi elettronici);
- oralmente solo se viene comprovata l'identità dell'interessato e se richiesto da quest'ultimo;

Il Consenso

- ❖ Definizione: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.



le condizioni per il consenso:

- il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso;
- richiesta del consenso presentata in modo chiaro dalle altre materie, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile;
- il consenso è revocabile in ogni momento.

I diritti dell'interessato

Vengono confermati i diritti già previsti dal Codice Privacy: diritto di accesso, di rettifica, di opposizione.

Novità:

- diritto alla cancellazione “diritto all'oblio” (art. 17);
- diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- diritto di opposizione alle attività di profilazione (art. 21).

diritto alla cancellazione “diritto all’oblio”

Diritto di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, al ricorrere dei seguenti motivi:

- dati non più necessari rispetto alle finalità iniziali;
- revoca del consenso;
- opposizione al trattamento;
- illiceità del trattamento;
- se prescritto da un obbligo legale;
- nel caso di servizi ai minori.

diritto alla cancellazione “diritto all’oblio”

Vi sono poi casi in cui la cancellazione non può applicarsi:

- “per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
- “per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

diritto alla limitazione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

diritto alla limitazione

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

diritto alla portabilità dei dati

Se il trattamento si basa sul consenso (6.1.a; 6.1.b; 9.2.a) e il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati:

Diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano

- in formato strutturato;
- di uso comune;
- leggibile da dispositivo automatico.

Diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del precedente titolare.

Misure di sicurezza



Principio di integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Art. 32 -Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i **diritti e le libertà delle persone fisiche**, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono

pseudonimizzazione e
cifatura dei dati.

capacità di assicurare su base
permanente la riservatezza,
l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei
servizi del trattamento

capacità di ripristinare
disponibilità e l'accesso
dei dati personali in caso
di incidente fisico e
tecnico

procedura per testare,
verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle
misure tecniche e
organizzative

Trasferimento dei dati fuori dalla UE

PRINCIPIO GENERALE PER IL TRASFERIMENTO

Possibile il trasferimento verso un paese terzo extra-UE unicamente laddove ricorra una delle specifiche condizioni previste dal Regolamento.

TRASFERIMENTO SULLA BASE DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA.

TRASFERIMENTO SOGGETTO A GARANZIE ADEGUATE

- le norme vincolanti d'impresa;
- le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione;
- le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione;
- un codice di condotta;
- un meccanismo di certificazione;
- le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile.

DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI

- l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto;
- il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso con l'interessato;
- il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico.

Sanzioni e responsabilità

fino a 10 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale dell'esercizio precedente, se superiore

Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale dell'esercizio precedente

Sanzioni e responsabilità

Art. 82 GDPR

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il regolamento.

Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

In ogni caso sono responsabili in solido nei ²² confronti dei terzi

GRAZIE!